

**REGOLAMENTO (CE) N. 1259/96 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del comitato del Fondo (FEAOG),

considerando che, per le misure d'intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, le norme di base applicabili al finanziamento comunitario sono quelle del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilitazione dei fondi necessari per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all'altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 dispone che le spese per interessi sostenute dagli Stati membri nel mobilitare i fondi utilizzati per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico siano finanziate dalla Comunità secondo un tasso d'interesse uniforme;

considerando che può verificarsi in uno Stato membro che il rifinanziamento necessario all'acquisto dei prodotti agricoli all'intervento pubblico sia possibile solo a tassi d'interesse sensibilmente superiori al tasso d'interesse uniforme;

considerando che in questo caso è opportuno prevedere un meccanismo correttore che si assuma in carico una parte della differenza tra il tasso particolarmente elevato pagato da detto Stato membro e il tasso d'interesse

uniforme, lasciando comunque una parte di questa differenza a carico dello Stato membro interessato, allo scopo di spronarlo a cercare il mezzo di finanziamento meno costoso;

considerando che il dispositivo introdotto appositamente nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del regolamento (CEE) n. 1571/93 del Consiglio <sup>(3)</sup> per un periodo di tre anni funziona in modo soddisfacente; che tale dispositivo è scaduto alla fine dell'esercizio 1995;

considerando che sussistono tuttora le notevoli differenze tra i costi di finanziamento constatate nel 1993, che hanno motivato tale disposizione; che è quindi opportuno prorogare il periodo di applicazione del provvedimento suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, se il tasso d'interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme, la Commissione può applicare, nell'ambito dell'esercizio 1996, per il finanziamento delle spese sostenute da questo Stato membro, il tasso d'interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo a carico dello Stato stesso.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46).

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. PINTO

---